

# **Le nuove regole sulle moratorie concesse a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19 e la nuova definizione di default**

## **Le linee guida EBA sulle moratorie concesse a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19**

Marco Mancinelli - Banca d'Italia

Confindustria

Webinar, 26 gennaio 2021

# Agenda

- Quadro normativo di riferimento
- Alcuni interventi nazionali ed internazionali in risposta alla pandemia
- Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento
- Considerazioni e prossimi passi

# Agenda

- **Quadro normativo di riferimento**

# Quadro normativo di riferimento

- **Misura di concessione**

Art. 47 *ter* del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)

*Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni: a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari; b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.*

- **Definizione di default**

Art. 178 CRR

*Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi: a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni [...]*

*[...] gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:*

*[...] d) l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni.*

# Quadro normativo di riferimento

- **Definizione di default**

Paragrafi 49-55 degli Orientamenti EBA sulla definizione di default (EBA/GL/2016/07)

*il debitore dovrebbe essere considerato in stato di default laddove la ristrutturazione onerosa implichi verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria, nel caso di esposizioni oggetto di concessioni, il debitore dovrebbe essere classificato in stato di default solo quando le relative misure di concessione implicino verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria.*

*[...] Gli enti dovrebbero stabilire una soglia per la ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o delle commissioni. Tale soglia dovrebbe essere calcolata secondo la formula seguente, e non dovrebbe essere superiore all'1 % :*

$$DO = \frac{NPV_0 - NPV_1}{NPV_0}$$

laddove:


DO è la ridotta obbligazione finanziaria;

NPV0 è il valore attuale netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni non pagati) previsti ai sensi degli obblighi contrattuali prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente;

NPV1 è il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base del nuovo accordo, attualizzati utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente.

# Quadro normativo di riferimento

## Esempio meccanismo applicazione della normativa



# Agenda

- **Alcuni interventi nazionali ed internazionali in risposta alla pandemia**

# Alcuni interventi nazionali ed internazionali in risposta alla pandemia

## Misure nazionali

- Moratorie dei prestiti pubbliche e private
  
- Schemi di garanzia pubblica (SACE e fondo PMI)

# Alcuni interventi nazionali ed internazionali in risposta alla pandemia

## Moratorie Pubbliche

### Disciplina normativa

Decreto Cura Italia (Art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), Decreto Agosto (Art. 65 e 77 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) e Legge di Bilancio 2021 (articolo 1 comma 248 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178)

Cfr. anche FAQ pubblicate dal MEF

### Principali caratteristiche

**Beneficiari:** microimprese e PMI con sede in Italia (Racc. Comm. Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), con temporanee carenze di liquidità (autocertificate), che hanno esposizioni creditizie non deteriorate al 17 marzo 2020.

**Termini:** entro il 31 gennaio 2021 i beneficiari possono: (i) congelare i prestiti/aperture di credito revocabili; (ii) prorogare i prestiti in scadenza non rateali; (iii) sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti con piano d'ammortamento. Periodo sospensione: 30 giugno 2021.

NB: per le imprese che si sono già avvalse della moratoria è previsto un meccanismo di rinnovo automatico (salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa entro 31 gennaio 2021; 31 marzo per le imprese del settore turistico).

**Garanzia pubblica:** garanzia di natura sussidiaria concessa dal Fondo PMI sul 33% degli importi oggetto di moratoria.

# Alcuni interventi nazionali ed internazionali in risposta alla pandemia

## Disciplina normativa

Decreto Cura Italia (Art. 54) e Decreto Liquidità (art. 12).

Cfr. anche [FAQ pubblicate dal MEF](#)

Fondo di solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparri)

## Principali caratteristiche

**Beneficiari:** (i) lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; (ii) lavoratori autonomi e liberi professionisti (inclusi artigiani e commercianti) che hanno registrato una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre del 2019.

**Alcune condizioni:** sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui "prima casa" di importo inferiore a 400 mila euro. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.

# Alcuni interventi nazionali ed internazionali in risposta alla pandemia

## Moratorie Pubbliche

- **ABI-Consumatori (moratoria famiglie).** Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale
- **Accordo Quadro ABI-ANCI-UIP** - sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui degli Enti Locali
- Moratoria COVID 19 per il credito ai consumatori – **Assofin**
- **ABI-Associazioni di rappresentanza delle imprese.** Accordo per il credito 2019 (v. anche *addendum* e secondo *addendum*)

Cfr. [sito EBA, Notifications on general payment moratoria](#)

# Alcuni interventi nazionali ed internazionali in risposta alla pandemia

## Misure internazionali

- **Comitato di Basilea:** posticipo di 1 anno dell'entrata in vigore degli standard di **Basilea 3** originariamente prevista per il 1° gennaio 2022
- **Legislatore europeo:** «*Quick fix*» al CRR (ad esempio, anticipazione del trattamento prudenziale per prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori e fattore di sostegno alle PMI)
- **EBA:** Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020 e successivi emendamenti)
- **BCE:** flessibilità e raccomandazioni per le c.d. *Significant Institutions*
- **Banca d'Italia:** flessibilità per le c.d. *Less Significant Institutions* (e.g. proroga di alcuni termini e possibilità di operare al di sotto delle riserve di capitale prestabilite)

# Agenda

- **Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento**

# Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento

## Principali contenuti

Le GL forniscono chiarimenti sul **trattamento prudenziale** delle esposizioni oggetto di moratorie legislative e non legislative introdotte a seguito della pandemia di Covid-19. Esse definiscono i **criteri per la classificazione di un provvedimento come “moratoria generale di pagamento”** e specificano che l'applicazione di una moratoria generale di pagamento non determina di per sé l'obbligo di classificare un'esposizione come **forborne** (“oggetto di concessioni”, sia essa deteriorata o non deteriorata) e, per questa via, evitare in particolare automatismi sul livello minimo degli accantonamenti.

Per la durata della moratoria, le banche continuano a valutare se ricorrano indicazioni di **“improbabile adempimento”** dei debitori soggetti alla moratoria (senza considerare l'eventuale presenza di una garanzia). Necessario notificare all'autorità competente il piano contenente il processo, le fonti di informazione e le responsabilità per la valutazione dell'improbabile adempimento dei debitori soggetti a una moratoria generale di pagamento.

Le **valutazioni** circa la qualificazione di un provvedimento come “moratoria generale di pagamento” sono rimesse alle autorità nazionali competenti.

**Le autorità nazionali notificano all'EBA** il ricorso a moratorie generali di pagamento nei rispettivi Paesi; le **banche** raccolgano informazioni sull'ambito di applicazione e sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle moratorie e **forniscano queste informazioni alle autorità nazionali** competenti.

# Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento

## Criteria per la classificazione di un provvedimento come “moratoria generale di pagamento”:

- ✓ introdotta a seguito della **pandemia di Covid-19**;
- ✓ prevista dalla **legislazione nazionale** o **concordata almeno da parte significativa del sistema bancario**;
- ✓ si applica a un **vasto gruppo di debitori** predefinito sulla base di ampi criteri, senza preventiva valutazione del merito creditizio;
- ✓ prevede esclusivamente modifiche al piano dei pagamenti, in particolare **sospendendo, posticipando o riducendo** i pagamenti del capitale, degli interessi o delle rate complete, per un periodo di tempo limitato predefinito, senza modificare le condizioni economiche del finanziamento;
- ✓ offre a tutte le esposizioni le **medesime condizioni** per la modifica al piano dei pagamenti;
- ✓ non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo annuncio;
- ✓ è stata avviata e applicata entro il 30 giugno 2020 → 30 settembre 2020 → **31 marzo 2021**

# Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento

## Principali questioni interpretative


L'EBA ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione delle GL in forma di FAQ con la pubblicazione di un apposito Rapporto in continuo aggiornamento.

Ad esempio:

- Non è necessario calcolare la riduzione dell'obbligazione creditizia e compararla alla soglia dell'1% come stabilito dal par. 52 delle GL EBA sulla definizione di default.
- L'accettazione della richiesta di adesione alla moratoria non deve dipendere dalla valutazione creditizia del cliente ma deve basarsi su criteri generali specificati nella moratoria stessa (e.g. in bonis).
- Accettazione della richiesta e la riprogrammazione del piano dei pagamenti deve avvenire entro il 31 marzo. Se un cliente aderisce alla moratoria in una data successiva, il trattamento previsto dalle GL viene meno.
- Modalità di calcolo dei giorni di scaduto in caso di applicazione di una moratoria generale di pagamento

# Quadro normativo di riferimento

## Esempio meccanismo applicazione della normativa



# Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento

## Novità introdotte dagli Orientamenti del 2 dicembre 2020:

### Par. 10 bis:

«[...] il periodo complessivo entro il quale il piano dei pagamenti di un determinato contratto di prestito è modificato conformemente al paragrafo 10, lettera c), a seguito dell'applicazione di moratorie generali di pagamento, non dovrebbe superare i nove mesi. Tuttavia, questo limite massimo di nove mesi non si applica alle modifiche del piano dei pagamenti concordate per contratti di prestito prima del 30 settembre 2020 nel quadro di una moratoria generale di pagamento se la durata totale della modifica supera i nove mesi»

Quindi:

- ✓ quando una modifica del programma di pagamento di un prestito è concessa in base a una moratoria generale di pagamento, non si dovrebbe riclassificare un'esposizione come *forborne* e trattarla come ristrutturazione onerosa se la modifica del programma di pagamento è limitata a un periodo totale di 9 mesi.
- ✓ Questo limite agisce a livello di esposizione limitando la durata complessiva della sospensione dei pagamenti concessa in base alla moratoria generale dei pagamenti dopo il 30 settembre 2020.
- ✓ Ciò implica che qualsiasi riprogrammazione del piano dei pagamenti concessa dopo il 30 settembre 2020 dovrebbe tener conto del beneficio già concesso in base alle moratorie generali di pagamento prima del 30 settembre 2020.
- ✓ le moratorie generali di pagamento concesse prima del 30 settembre e che superano il limite di 9 mesi sarebbero ammissibili per il trattamento stabilito dagli Orientamenti.

# Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento

## Illustrazione meccanismo dei 9 mesi.



Fonte: EBA/GL/2020/15

# Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento

## Illustrazione meccanismo dei 9 mesi e moratorie legislative italiane. Alcuni casi.

Caso 1: prima adesione pre 30 settembre 2020 ed estensione automatica fino al 31 gennaio 2021

Caso 2: prima adesione pre 30 settembre 2020 ed estensione automatica fino al 30 giugno 2021

Caso 3: prima adesione post 30 settembre 2020 senza estensione al 31 gennaio 2021

Caso 4: prima adesione post 30 settembre 2020 con estensione al 30 giugno 2021



# Agenda

- **Considerazioni e prossimi passi**

# Considerazioni e prossimi passi

- *Il rischio di credito continuerà ad essere al centro dell'attenzione delle banche e delle autorità di Vigilanza*
- *Le varie autorità hanno prontamente reagito ad una crisi improvvisa utilizzando i margini di flessibilità a loro disposizione*
- *Le banche saranno chiamate a:*
  - *investire nella misurazione e gestione dei rischi nel continuo;*
  - *irrobustire i presidi per un'efficace valutazione della clientela, sia in fase di concessione sia in fase di monitoraggio del credito, per supportare il tessuto economico e produttivo italiano nell'attuale fase congiunturale, discriminando opportunamente i rischi cui è esposta la clientela (liquidità vs solvibilità).*
- *Le GL sulle moratorie sono state introdotte per limitare gli impatti della pandemia e quindi hanno svolto un ruolo fondamentale per evitare automatismi nella classificazione delle esposizioni a non performing non giustificate da un effettivo peggioramento della solvibilità della clientela. Resta fermo che le banche sono chiamate a monitorare nel continuo la situazione dei propri debitori. È dunque importante che – anche alla luce dell'evoluzione normativa – tra banca e cliente sia mantenuto costante dialogo.*

Grazie per la vostra attenzione